



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 13

DEL 08-06-2021

Oggetto: SISMA 2016 - OCDPC nn. 388/2016, 389/2016, 394/2016, 408/2016, 489/2017, 553/2018 - Valutazione della soluzione economicamente più vantaggiosa, disposizione di efficacia della variante urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità connesse agli interventi di allestimento delle strutture temporanee d'emergenza realizzate in conseguenza degli eventi sismici del 2016 e del 2017.

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di giugno alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione in Prima convocazione in seduta, per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	P	CARIOLI GIANCARLO	P
SENSI FILIPPO	P	RIZZI SARA	P
AURELI ANTONIO	P	TOMANI SARA	P
ALBANI AGOSTINO	P	TESTA LUCA	P
RASTELLI ALESSIA	P	CHERUBINI ANNA	P
LORETONI MIRCO	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11

Presenti n. 11 Assenti n. 0

Si da' atto che ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020 e del decreto sindacale n. 2 del 14.04.2021, sono intervenuti da remoto i consiglieri Rastelli, Tomani, Testa, Cherubini.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno previa nomina degli scrutatori:

ALBANI AGOSTINO

CARIOLI GIANCARLO

CHERUBINI ANNA

Immediatamente eseguibile

S

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 13 DELL'ANNO
24-05-2021 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 03-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Limitatamente agli aspetti di propria competenza, di cui ai punti 1, 2, 6, 7, e 8 del dispositivo della delibera.

Data: 03-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **FARRONI CRISTIANO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Limitatamente alla parte di propria competenza, corrispondente ai punti 3, 4 e 5 del dispositivo della proposta.

Data: 03-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **MOROSI DARIO**

Si da' atto che ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020 e del decreto sindacale n. 2 del 14.04.2021, sono intervenuti da remoto i consiglieri Rastelli, Tomani, Testa, Cherubini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, Il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000, ha espresso parere favorevole;

Considerato che:

- i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;
- i predetti ultimi eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticità, impattando in modo grave sui territori e le popolazioni già colpite;
- tenuto conto che tali fenomeni sismici hanno provocato il coinvolgimento di persone, ulteriori crolli, l'interruzione dei servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate;

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i.;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 15 maggio 2012, n.59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale Marche 11 dicembre 2001, n° 32 "Sistema regionale di protezione civile;

VISTO il D.P.C.M. del 24 agosto 2016, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862";

PRESO ATTO che in seguito agli eventi sismici iniziati nel 2016 è stato necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

VISTE le Ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 388 del 26.08.2016, 389 del 28.08.2016, 394 del 19.09.2016 e 408 del 15.11.2016 che prevedono, da parte delle Regioni e dei Comuni interessati dagli eventi sismici, la realizzazione di strutture temporanee comprendenti soluzione abitative di emergenza, edifici ad uso pubblico e strutture per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche preesistenti;

CONSIDERATO che, al fine di reperire gli spazi necessari alla realizzazione delle suddette opere, il Comune di Visso ha provveduto all'occupazione temporanea di aree private, ai sensi dell' OCDPC n. 394/2016 e con i poteri di cui all' OCDPC n. 388/2016 che all' Art. 6 prevede *“Per le attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente Ordinanza, i Sindaci possono provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.”*;

VISTO l'Art. 3, comma 6 dell'OCDPC 394/2016 che recita *“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo della presente ordinanza, ai fini dell'utilizzo delle aree necessarie per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente ordinanza, si procede, nei limiti indicati dalle disposizioni di cui al comma 5, in deroga alle vigenti disposizioni. A tal fine le Regioni definiscono, d'intesa con i Comuni interessati, le necessarie procedure volte a consentire a questi ultimi di provvedere all'acquisizione delle aree idonee al patrimonio pubblico, ovvero alla relativa locazione, nel rispetto del principio di economicità e dell'esigenza di limitare le modifiche all'uso dei suoli nei territori interessati”*;

VISTA la Circolare trasmessa dalla Regione Marche – Servizio Protezione Civile e assunta al protocollo comunale n. 11132 del 13.11.2019, che definisce sinteticamente il procedimento di acquisizione delle aree occupate, richiedendo ai Comuni interessati di identificare la soluzione economicamente più vantaggiosa fra la prosecuzione dell'occupazione temporanea e l'acquisizione definitiva mediante l'esproprio;

VISTA la nota Prot. 5130 del 19.05.2020 con la quale il Comune di Visso ha concordato con la Regione Marche la procedura da adottare per l'esproprio delle aree sopra descritte di cui all'allegato piano particellare di esproprio;

VISTO che la procedura in deroga di acquisizione delle aree concordata con la Regione Marche, risulta essere quella di seguito riportata:

1. Il Comune, dopo avere ampiamente condiviso con la Regione Marche e con il DICOMAC la scelta delle aree di proprietà privata da utilizzare per le SAE e per le strutture di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 489/2007, alla luce di quanto previsto dall'art. 4 bis comma 1 del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016, ha proceduto all'occupazione temporanea di tali aree, non finalizzata all'esproprio, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 327/2001. Pertanto allo stato attuale degli atti, una volta accertata la convenienza economica nel procedere all'esproprio piuttosto che continuare con l'occupazione, è necessario imporre il vincolo preordinato all'esproprio delle aree procedendo ad una variante urbanistica ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001 e contestualmente procedendo alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 327/2001 e di cui all'art. 3 comma 1 dell'OCDPC n. 389/2016. In questa fase sarà necessario garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti privati controinteressati;
2. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità si procederà ai sensi del comma 2 lett. b) dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 alla Determinazione urgente dell'indennità provvisoria ed alla successiva immediata emissione ed esecuzione del decreto di esproprio ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 327/2001.
3. Il pagamento dell'indennità di esproprio avverrà ai sensi di quanto disposto dal Titolo II Capo V del D.P.R. n. 327/2001 mentre la determinazione dell'indennità di esproprio avverrà sulla base di quanto disposto dal Titolo II Capo VI del D.P.R. n. 327/2001 tenendo comunque come riferimento, per quanto ragionevolmente possibile, le stime prodotte dall'Agenzia delle Entrate per tutti i terreni interessati dall'esproprio;

4. In caso di cessione volontaria del bene in relazione alle maggiorazioni da applicare al corrispettivo dell'atto di cessione si applicherà quanto disposto dal Titolo II Capo IX art. 45 (ad eccezione di quanto previsto dall'art. 45 comma 2 lett. c) e d), lettere che richiamano espressamente l'incostituzionale parametro del Valore Agricolo Medio di cui all'art. 40);

5. Per quanto altro non precisamente definito dalla procedura sopra illustrata si procederà ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 327/2001 e dalla copiosa giurisprudenza in merito.

VISTE le relazioni redatte dall'Ufficio LL.PP. e Prot. Civile del Comune di Visso, allegate al presente atto, in cui sono stati analizzati e valutati costi e vantaggi delle due soluzioni, giungendo alla conclusione che l'acquisizione delle aree mediante procedimento di esproprio costituisce la soluzione economicamente più vantaggiosa per la pubblica amministrazione, come di seguito denominate:

1. Sol.Econ.Vant. – Area S.A.E. “Borgo San Giovanni 1”;
2. Sol.Econ.Vant. – Area S.A.E. “Via Cesare Battisti 1”;
3. Sol.Econ.Vant. – Area S.A.E. “Via Cesare Battisti 2”;
4. Sol.Econ.Vant. – Area S.A.E. “Villa S. Antonio 1”;
5. Sol.Econ.Vant. – Area O.C.D.P.C. n. 394/2016, 408/2016 e 489/2017;

VISTA la relazione redatta dall'Ufficio Tecnico del Parco Nazionale dei Monti Sibillini relativa all'area utilizzata per l'installazione di strutture temporanee sostitutive dei rifugi escursionistici (ripristino dei punti tappa del GRANDE ANELLO DEI SIBILLINI di cui all'O.C.D.P.C. n. 553/2018), allegata al presente atto, nella quale sono stati analizzati e valutati costi e vantaggi delle due soluzioni, giungendo alla conclusione che l'acquisizione dell'area mediante procedimento di esproprio costituisca la soluzione economicamente più vantaggiosa per la pubblica amministrazione, come di seguito denominata:

6. Sol.Econ.Vant. – Ripristino punti tappa del GAS O.C.D.P.C. n. 553/2018;

CONSIDERATO che è necessario procedere al perfezionamento della procedura di esproprio per pubblica utilità ai sensi del DPR n. 327/2001;

VISTA l'OCDPC n. 388/2016, la quale stabilisce che per la realizzazione delle opere in questione, i Soggetti attuatori possono procedere in deroga a quanto previsto dal DPR n. 327/2001 agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

VISTO l'Art. 8 del DPR 327/2001 che recita:

“Art. 8. Le fasi del procedimento espropriativo

1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:

a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;

c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio.”

VISTO l'Art. 10, comma 1 del DPR 327/2001 che recita:

“1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.”

VISTO l'Art. 12 comma 1 del DPR 327/2001 che prevede:

“1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.”

VISTO l'Art. 3 dell'OCDPC 389 del 28.08.2016 che prevede:

“1. Gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.”

PRESO ATTO che le Ordinanze di Protezione Civile che hanno previsto la realizzazione delle strutture temporanee in questione, e i conseguenti puntuali atti autorizzativi da parte della Regione Marche, si configurano quali *“atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico”* e *“atto avente effetti equivalenti”*;

PRESO ATTO che, ai sensi della circolare della Regione Marche -Servizio Protezione Civile prot. n. 72707 del 20.01.2020, assunta al protocollo comunale al n. 621 del 20.01.2020, la variante urbanistica di cui sopra ha trasformato, di fatto, la destinazione delle aree interessate da quella previgente, dettagliatamente riportata nella tabella che costituisce l'allegato B della presente deliberazione, a quella di AREE DI PROTEZIONE CIVILE per le quali sono da ritenersi vigenti le seguenti N.T.A.: Aree riservate esclusivamente all'uso degli organi competenti, a seguito di calamità naturali e secondo le specifiche norme e regolamenti sia nazionali, sia regionali che locali attraverso i Piani per la protezione civile o altri atti equivalenti di natura emergenziale;

PRESO ATTO che risultano allegate alla presente deliberazione per costituirne l'allegato A le tavole dello stato attuale e dello stato modificato relative alla cartografia ed alle N.T.A del programma di fabbricazione modificate dalla variante urbanistica sopra descritta;

VISTO l'Art. 11 del DPR 327/2001 che, seppur derogato dall'OCDPC 388/2016 prevede che

“1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:

a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento.

2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.”

VISTO l'Art. 16 del DPR che, seppur derogato dall'OCDPC 388/2016 prevede che *"4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. [...]10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso."*

VISTO l'Avviso pubblico prot. 3399 del 20.03.2021 con il quale si dà atto dell'avvio dei procedimenti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità, affisso all'albo pretorio del Comune di Visso, pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e locale e notificato ai proprietari delle aree;

CONSIDERATO che nei termini previsti sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari, assunte al protocollo comunale n.ri 4450 del 19.04.2021, 4706 del 24.04.2021 e 5022 del 29.04.2021, ma che tali osservazioni non risultano pertinenti al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità e che quindi saranno valutate nelle successive fasi procedurali, durante le quali si provvederà alla determinazione in via di urgenza, ai sensi dell'Art. 22 del DPR 327/2001, dell'indennità provvisoria.

VISTO il Piano Particellare di Esproprio, che costituisce l'allegato C della presente deliberazione, dal quale risultano le aree e gli immobili interessati dal procedimento;

PRESO ATTO che tutte le aree e gli immobili di cui al sopra citato piano particellare di esproprio risultano attualmente occupate temporaneamente ai sensi dell'art. 49 del DPR n. 327/2001;

PRESO ATTO che, ai sensi delle circolari trasmesse ai Comuni dalla Regione Marche -Servizio Protezione Civile prot. n. 1354916 del 13.11.2019 e n. 72707 del 20.01.2020, assunte al protocollo comunale rispettivamente ai n. 11132 del 13.11.2019 e n. 621 del 20.01.2020, la copertura finanziaria delle spese derivanti dai procedimenti espropriativi è a totale carico della contabilità speciale sisma 2016 intestata alla Protezione Civile Regionale;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Escono il sindaco (presiede il consigliere Sensi) ed il consigliere Testa;

Si procede quindi alle votazioni per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 9 (assenti Sindaco e consigliere Testa)

Voti favorevoli n. 9 (il consigliere Tomani precisa che vota favorevole ma chiede di essere sempre informata sulla prosecuzione delle procedure e della gestione)

DELIBERA

Per quanto in premessa

- 1) APPROVARE le relazioni di Valutazione Della Soluzione Economicamente Più Vantaggiosa in premessa descritte, redatte dall'Ufficio LL.PP. e Prot. Civile del Comune di Visso e dall'Ufficio Tecnico del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e allegate al presente atto;
- 2) STABILIRE che la soluzione economicamente più vantaggiosa per il Comune di Visso sia l'acquisizione mediante l'esproprio per pubblica utilità delle aree utilizzate per la realizzazione delle S.A.E., delle strutture ad uso pubblico, delle strutture per la delocalizzazione delle attività commerciali e il ripristino dei punti tappa del

G.A.S., come individuate nell'allegato Piano particellare di esproprio e di seguito elencate:

1. Area S.A.E. "Borgo San Giovanni 1";
2. Area S.A.E. "Via Cesare Battisti 1";
3. Area S.A.E. "Via Cesare Battisti 2";
4. Area S.A.E. "Villa S. Antonio 1";
5. Area O.C.D.P.C. n. 394/2016, 408/2016 e 489/2017 continuità servizi ed attività economiche;
6. Area O.C.D.P.C. n. 553/2018 Ripristino punti tappa del GAS;

- 3) DISPORRE l'efficacia della variante urbanistica ordinata dal comma 1 dell'articolo 3 dell'OCDPC n. 389 del 28 agosto 2016;
- 4) DARE ATTO che, ai sensi della circolare della Regione Marche -Servizio Protezione Civile prot. n. 72707 del 20.01.2020, assunta al protocollo comunale al n. 621 del 20.01.2020, la variante urbanistica di cui sopra ha trasformato, di fatto, la destinazione delle aree interessate da quella previgente, dettagliatamente riportata nella tabella che costituisce l'allegato B della presente deliberazione, a quella di AREE DI PROTEZIONE CIVILE per le quali sono da ritenersi vigenti le seguenti N.T.A.: Aree riservate esclusivamente all'uso degli organi competenti, a seguito di calamità naturali e secondo le specifiche norme e regolamenti sia nazionali, sia regionali che locali attraverso i Piani per la protezione civile o altri atti equivalenti di natura emergenziale;
- 5) APPROVARE le tavole dello stato attuale e dello stato modificato relative alla cartografia ed alle N.T.A del programma di fabbricazione modificate dalla variante urbanistica sopra descritta, che costituiscono l'allegato A alla presente deliberazione;
- 6) DARE ATTO che ai sensi di quanto previsto dall'Art. 10 comma 1 del DPR 327/2001 con il presente atto viene disposta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 comma 1 del DPR 327/2001 viene disposta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- 7) APPROVARE il piano particellare di esproprio, allegato C della presente deliberazione, con il quale si individuano tutte le aree e gli immobili interessati dal procedimento
- 8) DARE MANDATO al Responsabile dell'ufficio espropriazioni del Comune di Visso di provvedere, mediante l'utilizzo dell'istituto dell'esproprio, secondo quanto previsto nella procedura in deroga di acquisizione delle aree richiamata in premessa, all'acquisizione al patrimonio del Comune di Visso delle aree individuate nel piano particellare di esproprio, allegato A della presente deliberazione;
- 9) DARE ATTO che, ai sensi delle circolari trasmesse ai Comuni dalla Regione Marche -Servizio Protezione Civile prot. n. 1354916 del 13.11.2019 e n. 72707 del 20.01.2020, assunte al protocollo comunale rispettivamente al n. 11132 del 13.11.2019 e n. 621 del 20.01.2020, la copertura finanziaria delle spese derivanti dai procedimenti espropriativi è a totale carico della contabilità speciale sisma 2016 intestata alla Protezione Civile Regionale;
- 10) TRASMETTERE il presente atto ai seguenti soggetti:
 - a. Al Dipartimento Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri Struttura di missione Sisma Centro Italia;
 - b. Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Soggetto Attuatore Monitoraggio Sisma Centro Italia Giorgio Del Puente;

- c. Al Servizio Protezione Civile della Regione Marche - Soggetto Attuatore Sisma 2016 Dott.ssa Silvia Moroni;
- d. Provincia di Macerata, Settore Urbanistica – Tutela del paesaggio e protezione bellezze naturali;
- e. Comune di Visso – Ufficio espropriazioni;
- f. Comune di Visso – Area Gestione del Territorio – SUAP.

11) CONFERIRE, con separata votazione per appello nominale con il seguente risultato

Consiglieri presenti e votanti n. 9 (assenti Sindaco e consigliere Testa)

Voti favorevoli n. 9

L'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Punto 3 ODG

SISMA 2016 - OCDPC nn. 388/2016, 389/2016, 394/2016, 408/2016, 489/2017, 553/2018 - Valutazione della soluzione economicamente più vantaggiosa, disposizione di efficacia della variante urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità connesse agli interventi di allestimento delle strutture temporanee d'emergenza realizzate in conseguenza degli eventi sismici del 2016 e del 2017.

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

Allora passiamo al punto numero 3: Sisma 2016 ordinanza Protezione Civile numero 388/2016, 389/2016, 394/2016, 408/2016, 489/2017, 553/2018, valutazione delle soluzioni economicamente più vantaggiose, disposizione di efficacia della variante urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità connesse agli interventi di allestimento delle strutture temporanee di emergenza realizzate in conseguenza degli eventi sismici del 2016 e del 2017.

La parola a Cristiano Farroni.

FARRONI CRISTIANO

Buonasera a tutti. Allora sì la prima delibera è relativa alle aree SAE denominate Borgo San Giovanni 1, Via Cesare Battisti 1, Via Cesare Battisti 2, Villa Sant'Antonio 1 e è relativa alle aree relative alle ordinanze di Protezione Civile 394, 408 e 489 cioè l'area occupata per le finalità commerciali per la continuità delle attività economiche e per la continuità dei servizi e relativa all'area occupata per le finalità del Parco Nazionale dei Monti Sibillini per il ripristino punti tappa del gas ai sensi dell'ordinanza di Protezione Civile 553 del 2018. Quindi le aree relative a questa delibera qua sono queste, c'è necessità di elencare i proprietari o già avete verificato la diciamo la compatibilità? In merito a diciamo il contenuto della delibera si tratta dell'avvio della procedura di acquisizione delle aree come ecco queste aree che ho elencato che sono aree occupate per finalità di Protezione Civile quindi tramite esproprio si procederà all'avvio del procedimento per appunto l'acquisizione al patrimonio comunale di queste aree. E' un provvedimento è un procedimento è un diciamo un passaggio che è previsto per tutte queste tipologie di aree, la legge di bilancio per il 2018 ha stabilito che tutte queste aree devono essere assunte al patrimonio comunale ai patrimoni comunali dei Comuni che praticamente dove queste aree risiedono e quindi si è provveduto a fare tutti i passaggi necessari per preparare questa acquisizione al patrimonio comunale. E' un adempimento che la Protezione Civile sia regionale che nazionale stanno sollecitando in questi ultimi periodi in maniera abbastanza stringente in quanto per queste aree siamo ad oggi pagando le occupazioni e quindi si vorrebbe evitare di continuare a pagare inutilmente Le occupazioni quando alla fine la soluzione economicamente vantaggiosa è comunque quella della acquisizione al patrimonio quindi è stata concordata con la Protezione Civile quella che doveva essere la procedura di acquisizione come prevedono le ordinanze di Protezione Civile e quindi adesso siamo arrivati all'avvio del procedimento. Quindi ecco se vogliamo non so se sono state valutate le incompatibilità sennò se volete vi elenco i proprietari se serve, non lo so.

TOMANI SARA

Posso fare una domanda? Noi acquistiamo questi terreni diciamo così ma acquisiamo anche ciò che c'è sopra oppure solo il terreno oppure già l'abbiamo acquisito, cioè il discorso delle SAE sono già passate di proprietà comunale? Prima domanda. Seconda oneri e onori cioè nel momento in cui noi ne diventiamo diciamo proprietari avremo oneri e onori? Altro punto di domanda. Successivamente nota positiva rimarremo come Amministrazione quindi come Comune proprietari di tutte queste aree? Le domande valgono per tutte e tre non è solo per la prima. Grazie. Perché vorrebbe dire comunque per il Comune una cosa vantaggiosa cioè la saluto come una cosa positiva per il Comune, si troverà a disposizione delle aree una volta diciamo risolto il problema dell'emergenza e quindi delle SAE si troverà comunque delle aree a disposizione per il futuro cosa che prima non avevano.

FARRONI CRISTIANO

Allora Sara aiutami con le domande adesso ti rispondo. Allora la prima era quella relativa alla proprietà delle delle abitazioni SAE la proprietà la Regione da tempo ha cercato di diciamo trovare un modo per la gestione, ha proposto la Regione ormai proprio sbaglio sono un paio di anni che ha proposto la gestione diciamo da parte dell'Erap quindi i Comuni hanno delegato le fasi proprio di gestione degli immobili e delle anche delle infrastrutture realizzate all'Erap che si è costituito con apposita struttura per gestire queste aree. Per quello che riguarda le aree SAE ma la stessa cosa accadrà sull'area occupata per l'ordinanza 489. cioè per la continuità attività

economiche e per la continuità dei servizi. Quindi diciamo la gestione quindi anche gli oneri di gestione sono attualmente affrontati dall'Erap in accordo con i Comuni gli è stata delegata questa funzione.

TOMANI SARA

Scusami quindi mi confermi perché l'hai già detto anche per l'area nuova area Park Hotel? Anche la gestione è a carico dell'Erap.

FARRONI CRISTIANO

La gestione si è identica a quella delle aree SAE: Invece la proprietà delle SAE diciamo sono state realizzate dalla Regione non è che cioè proprio una proprietà vera e propria delle SAE, sono manufatti temporanei però ovviamente seguiranno la sorte dei terreni nel momento in cui diventeranno i terreni di proprietà comunale anche tutto quello che c'è sopra sarà di proprietà comunale. Attualmente invece i terreni sono occupati, le diciamo le strutture le abitazioni sono state realizzate come strutture temporanee quindi se non vengono espropriati poi devono essere rimosse al cessare dell'occupazione e quindi prima di restituirle ai proprietari devono essere interamente rimosse tutte le strutture che sono state realizzate. Quindi si ti confermo che la proprietà delle strutture SAE e delle altre strutture per le attività economiche diventerà del Comune come diventerà del Comune la proprietà dei terreni che viene proprio espropriata e tutta l'operazione viene coperta economicamente dal dipartimento di Protezione Civile Nazionale.

TOMANI SARA

Una domanda che mi è stata rivolta da qualche cittadino: il deterioramento futuro mettiamola così delle SAE in futuro a chi sarà a chi farà capo? Cioè all'Erap... Nel momento in cui diventa o segue il processo degli espropri al Comune a chi? Domanda.

FARRONI CRISTIANO

Questa norma di bilancio che ti citavo prima comunque prevede la diciamo il finanziamento di queste spese da parte della Protezione Civile, adesso in che forma per il momento come ti dicevo come dicevo è stato delegato l'Erap e tramite i fondi, perché l'Erap poi viene finanziato con i fondi della Protezione Civile comunque la gestione è dell'Erap, tramite i fondi della Protezione Civile lo sta facendo l'Erap quindi se c'è una manutenzione straordinaria oggi se ne occupa l'Erap, in futuro la previsione è quella di continuare su questa strada, adesso in che forma.. Certo bisognerà individuarlo man mano che si va avanti, probabilmente si continuerà con questa gestione Erap poi dopo quando le aree verranno completamente non più usate per finalità di Protezione Civile poi potranno essere fatte anche ulteriori valutazioni però forse sono tutte cose che magari diciamo dobbiamo rinviare un pochetto negli anni perché per adesso l'utilizzo è questo, la gestione è questa quindi non c'è nient'altro insomma da poter dire per adesso.

TOMANI SARA

L'unica cosa che dovrebbe essere un po' più chiara, ma credo che non dipenda da te perché è una valutazione che non dipende dall'organo diciamo tecnico, è se andrà a

carico... allora noi oggi acquisiamo le aree dove sopra ci sono delle costruzioni di emergenza per il discorso sisma, successivamente quello che non è chiaro è se anche una volta acquisite anche le strutture la gestione delle strutture, i costi di manutenzione e tutto il resto sarà a carico del Comune e se quando. Tutto qua ecco l'unica cosa, perché l'esproprio ok, è ciò che ne consegue che non è chiaro. Ok?

FARRONI CRISTIANO

Beh no, come ti dicevo la gestione dell'Erap può comunque è finanziata dalla Protezione Civile quindi fino a quando c'è la gestione Erap lo copre la Protezione Civile poi la norma dice che queste strutture passano al patrimonio comunale però la gestione viene finanziata sempre dalla Protezione Civile. Ora ovviamente questo fino a quando le strutture vengono utilizzate per finalità di Protezione Civile poi quando si dà un altro utilizzo forse non so magari bisognerà pensare a altre forme di finanziamento se ce ne sarà bisogno però te l'ho detto. Io prima intendevo dire che queste valutazioni dovranno essere fatte tra non so 10 anni, 15 anni, quando poi ci sarà un quadro anche più preciso di quello che sarà lo stato di conservazione degli immobili, quella che sarà l'esigenza in quel momento della Pubblica Amministrazione eccetera quindi tutti aspetti che adesso oggi sono un po' difficili da valutare. Però ho capito il discorso che tu dici, allora il fatto di averle acquisite non è che darà dei costi immediati a carico del Comune, la gestione resterà comunque sempre in capo all'Erap quindi diciamo la situazione una volta che diventerà tutto di nostra proprietà cioè di proprietà del Comune sarà identica a quella che c'è ora poi come evolveranno le cose fra un tot numero di anni quello è in evoluzione diciamo, non è poi stabilito da nessuna normativa. Sicuramente nel tempo bisognerà valutare delle politiche anche di riduzione dell'impatto delle aree, di riuso qualora uno lo trovi opportuno il riuso, insomma riqualificazione ambientale se c'è bisogno, delle valutazioni di rientrare diciamo da questa ferita che si è creata in seguito al sisma per ragioni di impellente necessità che noi tutti conosciamo bene.

SENSI FILIPPO

Volevo riagganciarvi sia all'intervento che ha fatto il Consigliere Tomani che l'ingegner Farroni, credo che il problema della gestione di queste aree a regime quindi finito lo stato d'emergenza sia un problema che vada affrontato anche nell'ambito del programma straordinario di ricostruzione, io l'avevo anche evidenziato in occasione del primo forum pubblico e credo che questo, ora c'è l'ingegner Farroni ma penso che il geometra Morosi pure sia in ascolto, questo è un discorso che secondo me va comunque puntualizzato. Una stima di massima di quello che potrebbe essere anche un costo di conversione anche fosse anche un ipotetico però oggi secondo me dobbiamo metterlo, dobbiamo metterlo a futura memoria ma dobbiamo metterlo anche perché queste zone vanno chiaramente riqualificate a prescindere dall'uso che se ne faccia perché io voglio vedere fra 10-15-20 anni quale sarà lo stato di conservazione. Chi ci vive dentro già vede i primi segni di no di cedimento da alcuni punti di vista quindi io penso che sia opportuno che proprio a livello programma di programmazione si tenga presente che almeno una parte di queste aree debbano essere in qualche modo convertite, ci saranno sicuro dei costi che sono i costi di smaltimento delle strutture o comunque di rimozione delle parti più superficiali delle urbanizzazioni che in qualche modo dovrebbero secondo me essere incluse nel programma straordinario e lasciare una provvista finanziaria anche per chi verrà dopo di noi per poter operare con una qualche tranquillità.

TOMANI SARA

Pienamente d'accordo con Filippo stavolta, nel senso che ne avevamo parlato anche negli incontri che avevamo fatto lo scorso anno, per il discorso poi di una sorta di riqualificazione anche di quelle aree che comunque sarà a carico è vero cioè l'idea di Filippo è quella di metterla dentro al PSR speriamo.

SENSI FILIPPO

Io dico di mettere i costi i costi quelli certi Comunque quelli che possono essere qualche modo stimati nell'ambito del budget del PSR, dopo la scelta che si farà diciamo dell'uso di queste aree non dipenderà da noi a meno che non ci saremo noi tra 15-20 anni però non dipenderà da noi. Però già avere un budget per poter rimuovere il grosso, passatemi il termine, poi dopo chi verrà deciderà se farci un'area produttiva, un'area residenziale, un campo da calcio come c'era una volta, queste sono tutte cose che verranno però sicuramente parliamo di manufatti che in qualche modo andranno smaltiti non è che si potrà semplicemente farli evaporare chiaramente, quindi un minimo un minimo di costi secondo me può essere stimato e deve essere chiesto, poi dopo se oggi c'è una zona in piano e domani decidono di farci una buca insomma questo sarà un problema di chi verrà.

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

Allora prima di metterla votazione Cristiano leggi i nomi dei proprietari in modo che se c'è qualcheduno che ha una incompatibilità lo dice.

FARRONI CRISTIANO

omissis

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

Allora Cristiano io volevo dire una cosa. Paternesi Giulio perché è mio suocero...

FARRONI CRISTIANO

Si è proprietario si proprietario di una particella interessata per pochissimi metri quadri però...

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

Allora io esco, lascio la conduzione a Sensi.

SENSI FILIPPO

Allora se avete se avete sentito i nomi vi invito a dichiarare l'eventuale incompatibilità come ha fatto il Sindaco. Ovviamente Segretario qual è il grado di parentela oltre il quale entro il quale c'è l'incompatibilità? Quarto grado, quindi fino al quarto grado fino al quarto grado parenti e affini c'è l'incompatibilità. Se nessuno eccetto il Sindaco dichiara l'incompatibilità procediamo con il voto.

FARRONI CRISTIANO

No Giancarlo, Lana Maria Antonietta non è nei terreni che sono interessati da questa delibera quindi non c'hai incompatibilità in relazione a questa persona. Gatti c'è Gatti Giuseppe però Gatti Giuseppe non rientra nel grado di parentela e affinità stabilito quindi non non c'è incompatibilità. Cioè non c'è parentela o affinità fino al quarto grado.

SENSI FILIPPO

Allora se non ci sono altri interventi procediamo con il voto.

VOTAZIONE

Sensi Filippo. Favorevole. Aureli Antonio. Albani Agostino. Favorevole. Rastelli Alessia. Favorevole. Loretoni Mirco. Favorevole. Carioli Giancarlo. Favorevole. Rizzi Sara. Favorevole.. Tomani Sara. Allora noi siamo, io parlo per me, sono favorevole ovviamente alla soluzione diciamo prospettata per l'acquisizione di quei terreni come suggerito dalla Protezione Civile per un abbassamento dei costi, sul resto però vorrei essere tenuta informata per il discorso diciamo della gestione anche di ciò che c'è sopra e del proseguo della situazione.

Testa Luca. Io non so se ho un'incompatibilità con Puoi dichiarare il tuo grado di parentela con Tarragoni Santa in modo tale che la Segretaria può valutare la eventuale incompatibilità. Seconda parentela. Siccome i numeri ci sono se tu per cautela non vuoi non partecipare al voto forse la risolviamo meglio così, altrimenti non lo so... Testa Luca quindi non partecipa al voto. Cherubini Anna. Io concordo con quello che ha detto Sara favorevole per l'acquisizione però da valutare il resto ecco.

VOTAZIONE

Bene votiamo anche l'immediata esecutività della delibera.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1 del T.U. n.267/2000)

Li 07-07-2021 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000)

Li, 08-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-07-2021 al 22-07-2021, ai sensi dell'art.125, del T.U. n.267/2000.

Li, 23-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-06-2021 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n.267/2000.

Li, 09-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria